



COMUNE di PARONA
(Prov. di Pavia)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 6 Data 07-04-2021	OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI, ESENZIONI E SANZIONI - ANNO 2021
---------------------------------	---

L'anno **duemilaventuno** il giorno **sette** del mese di **aprile** alle ore **18:30**, nella sala delle adunanze si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria ed in Prima convocazione, in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza (Skype).e.

Su numero **11** componenti risultano

Lorena Marco	Sindaco	Presente
Bovo Massimo	Consigliere	Presente
Camera Alessandro	Consigliere	Presente
Moretti Morena	Consigliere	Presente
Ambrosetti Claudio	Consigliere	Presente
Lawson Fabiola Anais Pia Anoko	Consigliere	Presente
Pontel Matteo	Consigliere	Presente
Bontempelli Alessandra	Consigliere	Presente
Bianchi Gianbattista	Consigliere	Assente
Soffritti Renato	Consigliere	Assente
Rosato Luigi	Consigliere	Assente

Totale presenti n. 8

Totale assenti n. 3.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Visco Dott. Maurizio Gianlucio** in collegamento telematico (in videoconferenza)

Il Presidente Sig. Lorena Marco nella sua qualità di Sindaco dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto



COMUNE di PARONA (Prov. di Pavia)

PROPOSTA N. 6
ASSESSORATO PROPONENTE:
BILANCIO/PERSONALE
ASSESSORE Lorena Marco

OGGETTO IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONI, ESENZIONI E SANZIONI - ANNO 2021

Il Consiglio Comunale si è riunito in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza (piattaforma Skype), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto prot. n. 7794 del 25.11.2020.
La presenza e l'identità personale di tutti i Consiglieri Comunali collegati in videoconferenza è stata accertata dal Segretario Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta deliberazione posta all'o.d.g.

Il Sindaco illustra brevemente la proposta;

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*;

VISTI:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall'art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, che dispone: *"Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"*;

VISTO l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021, che dispone:

"1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021.

2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1";

VISTO l'art. 30, c. 4, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 che dispone: *"4. Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021. Fino al termine di cui al primo periodo è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000."*;

VISTO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2020) che a decorrere dall'anno 2020 abolisce l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e stabilisce che l'imposta municipale propria (IMU) viene disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della Legge sopra menzionata;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 744, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio e per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

TENUTO CONTO che le aliquote IMU sono determinate ai sensi dell'articolo 1, commi dal 748 al 755 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;

VISTO l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue:

"48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà (...)";

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 756 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 del 18 febbraio 2020 ha chiarito quanto segue: "(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante";

RILEVATO peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2021 secondo i criteri adottati nel 2020;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2021, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2021 da parte dei relativi soggetti passivi;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 741, lettera c), punto 6, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, il Comune può considerare direttamente adibita ad abitazione principale, prevedendo quindi la non applicazione del tributo, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 748 e la detrazione di cui al comma 749 della succitata Legge 27 dicembre 2019 n. 160, le seguenti tipologie:

- a) L'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare, rientrante nella categoria catastale A/1, A/8 ed A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, l'importo previsto nell'articolo 1, comma 749, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 778, della Legge n. 160/2019, il Comune designa il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria e le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

DATO ATTO dell'articolo 1, commi n. 774/775, L. 160/2019 in materia di applicazione delle sanzioni dell'imposta municipale propria (IMU);

RICHIAMATA la deliberazione della G.C. n. 15 del 24.03.2021 di proposta al Consiglio Comunale per la determinazione dell'Imposta Municipale propria (IMU). Approvazione aliquote, detrazioni, esenzioni e sanzioni-Anno 2021;

RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 entro i termini di legge;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Il testo integrale di questo punto all'O.d.G. è registrato su supporto DVD-RV ed è depositato agli atti, ai sensi degli artt. 42 e 43 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari.

Con voti tutti favorevoli,

D E L I B E R A

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **di applicare**, per l'anno 2021, le aliquote relative all'imposta municipale propria – IMU, come di seguito specificato:
 - **ALTRI FABBRICATI (esclusi quelli appartenenti al gruppo catastale “D”), AREE EDIFICABILI:** 8,6 per mille;
 - **TERRENI AGRICOLI:** 7,6 per mille;
 - **UNITÀ IMMOBILIARE, RIENTRANTE NELLA CATEGORIA CATASTALE A/1, A/8 ED A/9 ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (C/2 – C/6 – C/7 nel limite di una per categoria):** 5 per mille;
 - **FABBRICATI APPARTENENTI AL GRUPPO CATASTALE “D” (esclusi “D-10”):** 10 per mille, di cui aliquota pari a 7,6 per mille di competenza dello Stato;
 - **FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DI CUI ALL'ARTICOLO 9, COMMA 3-BIS, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1993, N. 557, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 26 FEBBRAIO 1994, N. 133 “D/10” (inclusi fabbricati di categoria diversa con annotazione catastale di ruralità):** 1 per mille;
 - **FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, FINTANTO CHE PERMANGA TALE DESTINAZIONE E NON SIANO IN OGNI CASO LOCATI:** 1 per mille;
- 3) **di stabilire** per l'unità immobiliare, rientrante nella categoria catastale A/1, A/8 ed A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (C/2 – C/6 – C/7 nel limite di una per categoria) e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le detrazioni d'imposta secondo gli importi previsti nell'articolo 1, comma 749, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;
- 4) **di dare atto** che le aliquote e detrazioni di cui ai punti 2 e 3 del presente dispositivo decorrono dal 1° gennaio 2021;
- 5) **di prendere atto** della deliberazione della Giunta comunale n. 14 del 24.03.2021 di individuazione dei valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, in termini tali da consentire il versamento dell'imposta per il 2021 da parte dei relativi soggetti passivi;

- 6) **di considerare**, alla luce delle disposizioni dettate dell'articolo 1, comma 741, lettera c), punto 6, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, direttamente adibita ad abitazione principale, prevedendo quindi la non applicazione del tributo, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 748 e la detrazione di cui al comma 749 della succitata Legge 27 dicembre 2019 n. 160, alle seguenti tipologie:
- a) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- 7) **di applicare** ai sensi dell'articolo 1, comma n. 774, L. 160/2019, in caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
- 8) **di applicare** ai sensi dell'articolo 1, comma n. 775, L. 160/2019, in caso di omessa presentazione della dichiarazione, la sanzione del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;
- 9) **di applicare** ai sensi dell'articolo 1, comma n. 775, L. 160/2019, in caso di infedele dichiarazione, la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;
- 10) **di applicare** ai sensi dell'articolo 1, comma n. 775, L. 160/2019, in caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, la sanzione di euro 100;
- 11) **di applicare** ai sensi dell'articolo 1, comma n. 775, L. 160/2019, in caso di risposta al questionario, oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, la sanzione di euro 50;
- 12) **di dare atto** che, ai sensi dell'articolo 1, comma 767 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- 13) **di individuare** quale responsabile per l'applicazione della disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) il responsabile del servizio finanziario/tributi;
- 14) **dichiarare**, con successiva unanime votazione immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

PARERI SULLA DELIBERAZIONE

(ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime



PARERE: Favorevole

Data: 01-04-2021

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Samantha Pertile

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime



PARERE: Favorevole

Data: 01-04-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Samantha Pertile

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Marco Lorena

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Maurizio Gianlucio Visco

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 12-04-2021 al 27-04-2021

Addì 12-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Addì 12-04-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visco Dott. Maurizio Gianlucio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:



E' esecutiva il 22-04-2021 ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico Enti Locali:



Art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio